



CITTA' DI FERMO

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE
ED ISTITUZIONE DEL RELATIVO
CANONE**

(Approvato con Delib. C.C. n. 127 dell'1/12/1998, modificato con Delib. C.C. n. 16 del 19/02/1999, n. 24 del 30/03/2009, n. 18 del 18/03/2016 e n. 13 del 16/03/2018)

Tit. I TIPOLOGIE DI APPLICAZIONE

- 1 Oggetto
- 2 Definizione
- 3 Occupazione per passi carrabili
- 4 Occupazioni d'urgenza

Tit. II ATTO CONCESSORIO

- 5 Obbligatorietà
- 6 Contenuto
- 7 Istanza
- 8 Rilascio
- 9 Revoca
- 10 Revoca per inadempienze
- 11 Rinuncia
- 12 Subingresso

Tit. III CANONE

- 13 Obbligatorietà
- 14 Classificazione di vie e spazi pubblici
- 15 Altri elementi incidenti sulla tariffa
- 16 Determinazione del canone
- 17 Tariffe
- 17 *bis* Occupazioni per impianti di telecomunicazioni
- 18 Modificazione delle tariffe
- 19 Canone per le occupazioni in atto dei pubblici servizi
- 20 abrogato
- 21 Trasferimento
- 22 Superficie dei passi carrabili
- 23 Passo carrabile virtuale
- 24 Occupazioni con distributori di carburante
- 25 Aree destinate a parcheggio
- 26 Occupazioni abusive
- 27 Esenzione del canone
- 28 Assorbimento di altri canoni
- 29 Modalità e termini di pagamento

Tit. IV SANZIONI

- 30 Sanzioni
- 31 Rimozioni d'ufficio

Tit. V MODALITA' ORGANIZZATIVE INTERNE

- 32 Adempimenti del funzionario responsabile
- 33 Adempimenti del concessionario
- 34 Norma transitoria
- 35 Riscossione coattiva
- 36 Norme finali

Allegato A Elenco strade in I categoria

Allegato B COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato a norma degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina, a partire dal 1° gennaio 1999, l'occupazione onerosa permanente o temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti o sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Fermo, ovvero di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicatio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero, allorché si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

2. Le occupazioni individuate nel comma precedente, sono soggette a concessione rilasciata dagli uffici Comunali e con le modalità previste nel presente regolamento.

3. Sono escluse dal regime concessorio e dal conseguente canone, le occupazioni degli spazi pubblici eseguite con balconi, verande, grate, lucernari ed altri simili infissi di carattere stabile, e quelle realizzate con tende, fisse o retrattili e tende poste a copertura dei banchi di vendita degli esercenti il commercio ambulante, per i quali sia stato assolto il canone.

4. I tratti di strade statali, o provinciali che attraversano i centri abitati, con popolazione superiore ai diecimila abitanti, esistenti in questo Comune, sono considerati comunali ai sensi di quando dispone l'art. 2, comma 7, del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e la loro occupazione è soggetta alla disciplina seguente. In ogni caso il pagamento del canone al Comune di Fermo, decorre dalla annualità successiva alla data dalla quale, secondo le procedure previste concordate tra i singoli Enti proprietari, le strade interessate, saranno effettivamente trasferite al Comune.

TITOLO I

TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Art. 2

Definizione

1. L'occupazione è permanente quando è stabile e di durata non inferiore all'anno.
2. L'occupazione è temporanea quando è di durata inferiore all'anno.

Art. 3

Occupazione per passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale, o da appositi intervalli o inviti lasciati nei marciapiedi o, comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. Nel caso in cui, venga concessa un'area da delimitare con catenelle, paletti ecc. a tutela del passo carrabile, al fine di consentirne l'utilizzo pieno, questa

ulteriore superficie sarà soggetta al canone come calcolato per i passi carrabili.

Art.4

Occupazioni d'urgenza

1. Nel caso si debba provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono indugio, per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di concessione.
2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale con telegramma o via fax, ed a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere la concessione.
3. L'ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni d'urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di concessione a sanatoria.
4. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione, nella misura derivante dall'applicazione della tariffa.

TITOLO II

ATTO CONCESSORIO

Art.5

Obbligatorietà

Nessuna occupazione, ad eccezione delle occupazioni di urgenza di cui all'articolo precedente, può avvenire senza il rilascio del provvedimento di concessione da parte dei responsabili degli Uffici Comunali indicati all'art. 8.

Art.6

Contenuto

1. L'atto di concessione deve contenere, fra le altre, le indicazioni relative al:
 - termine d'inizio dell'occupazione;
 - termine finale dell'occupazione, salvo per l'occupazione permanente, che si intende richiesta a tempo indeterminato;
 - le ore di occupazione per quelle di durata inferiore a 24 ore giornaliere;
 - le modalità dell'occupazione;
 - l'indicazione dell'attività a favore della quale è diretta l'occupazione;
 - ammontare del canone, determinato secondo la tariffa di cui ai successivi articoli 17 e segg.;
 - le modalità ed il termine di pagamento del canone;
 - le eventuali prescrizioni tecniche che il soggetto deve osservare nell'occupazione.
2. La concessione è rilasciata:
 - senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere

connesse all'occupazione;

- con facoltà da parte del Comune di revocarla con atto motivato per sopravvenute esigenze pubbliche.

Art.7

Istanza

1. Per il rilascio della concessione deve essere inoltrata istanza in carta legale contenente, oltre all'esatta denominazione del soggetto richiedente e il suo domicilio e il codice fiscale:

- a) il termine d'inizio dell'occupazione richiesta;
- b) il termine finale, salvo in caso in cui non venga richiesta espressamente a tempo indeterminato nel caso di occupazione permanente;
- c) le ore di occupazione per quelle di durata inferiore a 24 ore giornaliere;
- d) l'individuazione esatta della superficie o spazio di cui si chiede la concessione allegando, ove richiesta dall'Ufficio, planimetria della strada ed area interessata;
- e) l'entità dell'occupazione proposta espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- f) le modalità dell'occupazione;
- g) descrizione dell'attività a favore della quale è richiesta l'occupazione;
- h) impegno a comunicare previamente al Servizio concedente le modifiche che si intendessero apportare agli elementi di cui alle lett. e) ed f).

L'istanza deve essere inoltrata al Comune almeno sette giorni prima dell'inizio dell'occupazione o comunque in tempo utile per consentire il rilascio dell'atto.

Ove manchi taluno degli elementi richiesti, l'Ufficio può chiederne l'integrazione entro il termine per il rilascio del provvedimento.

Per quando riguarda le modalità di presentazione dell'istanza per il commercio su aree pubbliche, le modalità della richiesta sono quelle previste dalla normativa sul commercio vigente e dal piano comunale di commercio, integrate con i dati di cui al presente articolo.

Art.8

Rilascio

1. La richiesta di concessioni di suolo pubblico è inoltrata al Comune ed i relativi provvedimenti di concessione sono rilasciati dagli uffici di seguito indicati:

- Ufficio Commercio: attività di commercio su aree pubbliche
 - Ufficio Tecnico Comunale: occupazioni di sottosuolo con condutture, impianti per l'erogazione di pubblici servizi.
 - Polizia Municipale: occupazioni permanenti, occupazioni temporanee
- in genere escluse quelle autorizzate dall'Ufficio Commercio e dall'Ufficio Tecnico Comunale.

2. La concessione per l'occupazione è data o negata dal Dirigente del Servizio entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza attestata dal timbro datario dell'Ufficio protocollo, ovvero entro 10 giorni successivi a quello in cui sono pervenute le notizie di cui all'articolo precedente se omesse nell'istanza stessa.

3. La concessione può essere negata per cause di pubblico interesse, di tutela ambientale e paesistica e comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale.

Art.9
Revoca

1. La concessione può essere revocata:
 - a. quando si sia accertato che il concessionario ha modificato le modalità dell'occupazione o l'attività a favore della quale era stata richiesta la concessione senza darne preventiva comunicazione al Servizio; si provvede comunque al recupero del nuovo canone maturato e si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare pari a quello del nuovo canone dovuto;
 - b. quando, pur avendo dato il concessionario la comunicazione di cui alla lett. g) dell'articolo 7, le nuove modalità dell'occupazione non siano conciliabili con le esigenze di utilizzazione pubblica della strada o dell'area interessata, e/o la nuova attività prospettata non abbia ricevuto le autorizzazioni ed i permessi di legge, salvo che l'interessato non confermi per iscritto il ripristino dell'attività precedente;
 - c. allorché nuove esigenze pubbliche richiedano la cessazione dell'occupazione con il ritorno della strada o dell'area pubblica all'uso pieno della collettività. In tal caso è dovuta dal Comune la restituzione del canone per la parte relativa all'occupazione non effettuata e il rimborso delle spese necessarie allo sgombero delle attrezzature mobili. Nel caso in cui l'utilizzo della concessione revocata abbia portato al realizzo di costruzioni o all'impianto stabile di attrezzature od impianti non asportabili, compete al concessionario un'indennità ragguagliata al canone d'uso degli stessi per il periodo non ancora maturato della concessione revocata.
2. La revoca è disposta con atto scritto e motivato ed ha effetto dal quindicesimo giorno dopo la sua notifica, nei casi di cui sopra alle lettere a) e b), e dal sessantesimo giorno nel caso di cui alla lett. c). Per tutte le tre fattispecie del comma precedente è dovuta la comunicazione di inizio del procedimento di cui all'art. 7 della L. 7 agosto 1990 n.241.

Art. 10

Revoca della concessione per gravi inadempienze

1. Nel caso di grave o reiterata inadempienza alle prescrizioni contenute nell'atto concessorio, mantenute anche dopo il tempo assegnato dall'apposita diffida, la concessione è revocata in danno dell'interessato. Qualora il soggetto non liberi l'area entro 15 giorni dalla notifica della revoca, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.
2. Il mancato pagamento del canone entro 15 giorni dall'apposito invito del Comune contenente avviso di revoca, costituisce grave inadempienza agli effetti del comma precedente, e la revoca non deve essere preceduta dalla diffida di cui al comma 1.

Art. 11

Rinuncia occupazioni

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione temporanea mediante comunicazione scritta da far pervenire, anche via fax, al Comando Polizia Municipale prima dell'inizio dell'occupazione.
2. Nel caso si tratti di rinuncia a concessione di occupazione permanente, la liberazione della corresponsione del canone ha effetto con il termine dell'anno in corso.

Art. 12

Subingresso

Per le concessioni relative all'occupazione permanente, la volturazione è consentita - ferme restando le modalità di occupazione e le attività indicate nell'atto concessorio - con l'obbligo di comunicazione all'Ufficio che ha rilasciato la concessione entro cinque giorni. Agli effetti del canone dovuto per le occupazioni permanenti, la volturazione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Nel caso di occupazione temporanea per commercio a posto fisso nel mercato settimanale del sabato, la volturazione va comunicata al Comando di Polizia Municipale.

TITOLO III

CANONE

Art.13

Obbligatorietà

1. L'occupazione di aree e spazi pubblici comporta il pagamento al Comune di un canone determinato nell'atto concessorio, salvo le eccezioni di cui al successivo art. 26 e quelle per passi carrabili già affrancate ai sensi dell'art. 44, comma 11, del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507. Il canone non è soggetto ad IVA.
2. Obbligato al pagamento del canone è il titolare dell'atto di concessione ovvero, in mancanza di concessione, l'occupante di fatto.
3. Per le concessioni di occupazioni permanenti, in caso di inizio o cessazione nel corso dell'anno, il canone è calcolato in ragione dei mesi di occupazione effettiva, con arrotondamento al mese intero qualora il periodo di occupazione sia superiore o uguale a 15 giorni.

Art.14

Classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche

1. Agli effetti dell'applicazione del canone, il territorio comunale è suddiviso, a seconda della sua importanza ai fini dell'applicazione della tassa, nelle seguenti categorie:

I categoria – interno dei centri abitati – statali e provinciali all'interno dei centri abitati

II categoria – strade e piazze all'interno dei centri abitati non ricomprese nella prima categoria

III categoria – tutte le altre strade non ricomprese nelle categorie precedenti.

2. L'elenco di classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche comprese nella prima categoria, è contenuto nell'allegato A quale parte integrante del presente regolamento.

Art.15

Altri elementi incidenti sulla tariffa

1. L'incidenza degli elementi occupazionali di cui all'articolo precedente e di quelli

indicati nella lettera c) del 2° comma dell'art. 63 del D.Lgs. 446/97, e quindi il valore economico della disponibilità dell'area, il sacrificio imposto alla collettività, l'indicazione delle specifiche attività anche in relazione alle modalità dell'occupazione, è quella risultante nelle categorie esposte nell'allegato B che forma parte integrante di questo regolamento.

Art.16

Determinazione del canone

L'ammontare del canone dovuto, con riferimento alla durata dell'occupazione, è commisurato alla superficie effettivamente occupata arrotondata al metro quadrato o lineare superiore. Non è dovuto alcun canone di importo inferiore, per ogni singola istanza di occupazione, ad € 2,58.

Non è dovuto alcun canone per l'occupazioni di superficie inferiore a mezzo metro quadrato.

Art.17

Tariffe

1. La tariffa base generale è di annuale € 27,89 il mq. per l'occupazione permanente e di giornaliera € 2,07 il mq. per l'occupazione temporanea. In caso di occupazione temporanea di durata inferiore a 24 ore, la tariffa è applicata per fasce orarie di tre ore.

2. La tariffa per ciascuna concessione è individuata applicando, alla tariffa base propria, i coefficienti di ciascuno dei quattro parametri, fra quelli indicati nell'allegata tabella B, relativi al tipo di occupazione e riferiti ciascuno all'importanza dell'area occupata, al valore economico della sua disponibilità, al rilievo del sacrificio imposto alla collettività e alle modalità di occupazione nonché al tipo di attività esercitata dal richiedente.

3. Per le occupazioni temporanee, il canone come sopra determinato è ridotto:

- del 50% se la durata dell'occupazione è superiore ai 14 giorni
- del 50% se superiore a trenta giorni ed il pagamento avviene prima dell'inizio dell'occupazione e previa rinuncia di eventuali rimborsi in caso di mancata occupazione da sottoscrivere da parte del contribuente. Le due agevolazioni sono cumulabili.

4. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi condutture ed impianti per l'erogazione di pubblici servizi, la tariffa è dovuta secondo quanto previsto dal successivo art. 19 e 17 bis.

L'occupazione temporanea per l'esecuzione dei lavori edili di posa in opera per le occupazioni di cui al comma precedente è forfettariamente determinata in € 25,82 per ogni concessione .

5. Per le occupazioni temporanee realizzate da circhi, giostre o spettacoli viaggianti, la superficie è ridotta del 50% per i primi 100 mq, del 75% per la parte eccedente i 100 mq. fino a 1.000 mq., del 90% per la superficie oltre i 1.000 mq.

6. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee, la superficie eccedente i 1.000 mq. è ridotta del 90%.

7. Per le occupazioni temporanee per edilizia per cantieri aperti da privati dall'agosto 2016 per il ripristino o la messa in sicurezza di immobili danneggiati dal sisma, l'imposta è dovuta nella misura base ridotta del 80% anziché del 50%. Per tali occupazioni le sanzioni previste dal presente regolamento per omesso ritardato pagamento, saranno applicate qualora la regolarizzazione non avvenga entro 30 giorni dalla richiesta di pagamento inoltrata dall'incaricato

della riscossione.

Art. 17 bis

Occupazioni per impianti di telecomunicazioni

Le occupazioni di suolo pubblico per impianti di radio telecomunicazione poste in essere per la fornitura di servizi di telefonia e tele radiotrasmissione, diverse dalle tipologie a sviluppo prevalentemente lineare, debbono essere conformi alle disposizioni del vigente regolamento comunale per l'insediamento di impianti di tele radiocomunicazioni.

Per le occupazioni di cui al comma precedente il canone minimo annuo per occupazioni di una superficie fino a mq. 40 è di € 12.000,00 per ciascun impianto autorizzato.

Nel caso in cui la superficie occupata superi mq. 40, il canone per la parte eccedente verrà calcolato con la normale tariffa applicata per le occupazioni permanenti.

Art.18

Modificazione delle tariffe

1. Le eventuali modificazioni delle tariffe dell'art. 17 sono deliberate dal Consiglio Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, e si applicano a partire dall'annualità a cui si riferisce il bilancio da approvare.
2. In mancanza di tale deliberazione, si intende prorogata la tariffa in vigore.

Art.19

Canone per le occupazioni in atto per l'erogazione di pubblici servizi

1. In ossequio a quanto previsto nella lett. f) del 2° comma dell'art. 63 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 *bis* per le occupazioni permanenti con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi, il canone è determinato in relazione alle utenze del servizio pubblico alla data predetta, ed il suo ammontare è pari al numero delle utenze stesse moltiplicato per € 0,64 oltre alla rivalutazione ISTAT dovuta come per legge con il minimo di € 516,46.

2. Con lo stesso conteggio e lo stesso minimo indicati nel comma precedente, è determinato anche il canone dovuto per le occupazioni permanenti in atto al 31 dicembre 1998, per l'esercizio di attività strumentale allo stesso pubblico servizio.

3. L'importo dei due canoni come sopra determinati è rivalutato annualmente sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Il responsabile del Servizio Tributi provvede a comunicare l'ammontare del nuovo canone con propria nota raccomandata entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'indice Istat nella Gazzetta Ufficiale. La comunicazione predetta ha funzione ricognitiva, e pertanto la sua eventuale omissione non pregiudica l'obbligo di rivalutazione del canone.

Art.20

abrogato

Art.21

Trasferimento

1. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in alta sede a proprie spese le condutture, i cavi e gli impianti di cui agli articoli precedenti.

Art.22

Superficie dei passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili da considerare ai fini del canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
2. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

Art.23

Passo carrabile virtuale

1. Il comune, su espressa richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali posti a filo con il manto stradale, può concedere, tenuto conto delle esigenze della viabilità, il divieto di sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi con rilascio di apposito cartello segnaletico.
2. Il divieto predetto non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. Il canone è determinato con la tariffa ordinaria dei passi carrabili.

Art.24

Occupazioni con distributori di carburante

Le occupazioni permanenti effettuate con impianti di distribuzione di carburante con serbatoi, colonnine di distribuzione, tettoie, impianti pubblicitari ecc. sono soggette al pagamento del canone forfettario di € 516,46 annuo.

Art.25

Aree destinate a parcheggio orario

1. Per l'uso delle aree predisposte dal Comune a parcheggio non custodito a limitazione oraria, mediante l'uso di parchimetri o apparecchi simili di rilevazione automatica della durata della sosta e dell'entità del canone dovuto, la tariffa è determinata giusto quanto previsto nell'art.17.
2. L'individuazione della specifica tariffa oraria è fatta con l'atto di istituzione del parcheggio.
3. Per i parcheggi esistenti si provvede con atto consiliare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art.26

Occupazioni abusive

1. Quando l'occupazione è senza titolo o si protrae oltre il termine finale previsto nella concessione, si applicano, per il conteggio del canone dovuto, le tariffe previste per l'occupazione temporanea per tutto il periodo dell'abuso o per quello eccedente il concesso.
2. Il canone dovuto è commisurato alla superficie occupata risultante dalla copia del verbale di contestazione del pubblico ufficiale accertatore. Si applicano inoltre le sanzioni di cui all'art. 29.

Art.27
Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone:

- a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. Gli enti non commerciali predetti devono possedere le caratteristiche di cui ai commi 4 e 4 bis dell'art. 87 e dei commi 1 e 2 dell'art. 111 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917. Se trattasi di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all'art. 10 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 è richiesto che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione di cui all'art. 11 dello stesso decreto n. 460;
- b. le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, anche se contengono indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza, le aste delle bandiere;
- c. le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- d. le occupazioni necessarie per l'esecuzione di opere o lavori appaltati dal Comune su beni di proprietà comunale;
- e. le occupazioni di aree cimiteriali;
- f. le occupazioni occasionali e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, secondo le prescrizioni del vigente Codice della Strada e del Regolamento Comunale di Polizia Municipale;
- g. i passi carrabili ed i passi virtuali di cui all'art. 23, destinati a soggetti portatori di handicap;
- h. le occupazioni con innesti o allacci delle utenze private a impianti di erogazione di pubblici servizi realizzate con fiancheggiamenti o attraversamenti stradali.
- i. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico (taxi), comprese quelle finalizzate al trasporto di linea in concessione;
- l. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
- m. le occupazioni realizzate dal Consiglio di Cernita e delle Contrade Fermane in occasione del Palio dell'Assunta, quelle del Comitato per il Mercatino delle Occasioni per il Mercatino del Giovedì e quelle del Comitato per il Centro Storico. Tutte le occupazioni edilizie realizzate per manifestazioni patrocinate dal Comune. Le singole occupazioni dovranno comunque essere autorizzate dagli Uffici competenti;
- n. le occupazioni edilizie realizzate per interventi di manutenzione, risanamento o ristrutturazione di edifici adibiti al culto.

Art.28
Assorbimento di altri canoni

1. Il pagamento del canone concessorio assorbe l'ammontare di eventuali altri canoni

dovuti al Comune dal concessionario sulla stessa area. Tali canoni, pertanto, non sono dovuti per il periodo della concessione ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi da parte del Comune.

2. Restano dovuti i contributi per le spese organizzative richiesti agli esercenti il commercio su aree pubbliche in occasione della Fiera di Santa Maria e della Fiera Natale, il cui ammontare è annualmente determinato con atto della Giunta Comunale.

3. Le occupazioni dei locali, dei banchi e delle aree del mercato coperto comunale, sdemanializzato con deliberazione del consiglio Comunale n. 69/83, sono soggette al pagamento dei canoni previsti dai singoli provvedimenti concessori.

Art.29

Modalità e termini di pagamento

Il rilascio della concessione di occupazione permanente è subordinata alla dimostrazione, prodotta anche via fax, dell'avvenuto versamento del canone fissato per l'anno in corso.

Per le concessioni di occupazioni permanenti, il canone annuale è pagato entro il mese di gennaio mediante versamento sul conto corrente postale o presso il tesoriere comunale.

Per le occupazioni temporanee il pagamento deve avvenire entro cinque giorni dall'ultimo di occupazione, utilizzando il conto corrente postale o presso il tesoriere comunale.

Per le occupazioni giornaliere in occasione del mercato settimanale del sabato per gli ambulanti che acquisiscono diritto al posto per sorteggio, per le occupazioni di ambulanti in occasione della Fiera di Santa Maria e della Fiera di Natale, il pagamento della tassa può anche essere fatto direttamente all'incaricato del Comune che rilascia ricevuta da apposito bollettario previamente vidimato dal Dirigente del Servizio Bilancio.

Per importi complessivamente superiori a € 258,23, il pagamento del canone dovuto può essere effettuato, con le modalità di cui al presente articolo, in quattro rate di uguale importo, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre senza corresponsione di interessi.

TITOLO IV

NORME SANZIONATORIE

Art. 30

Sanzioni

In caso di omessa denuncia di occupazione si applica la sanzione del 20% del canone. In caso di omesso, tardivo o parziale versamento, si applica la sanzione del 30% della somma dovuta. Se il ritardo non supera i 15 giorni, la sanzione dovuta è pari all' 0, 1% per ogni giorno di ritardo, per un ritardo non superiore a trenta giorni dalla normale scadenza, la sanzione dovuta è dell' 1,5%.

Alle sanzioni precedenti si aggiungono, se dovute, quelle previste dal D.Lgs. 285/92 comminate dal Comando di Polizia Municipale.

Art.31

Rimozione d'ufficio

1. Qualora si tratti di opere insistenti abusivamente sulla strada, la rimozione d'ufficio avviene con la procedura di cui all'art. 211 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.
2. Per le opere che occupino abusivamente altri spazi ed aree pubbliche diverse dalle strade, si applica la procedura di cui al richiamato art. 211 facendo però capo al Sindaco in luogo del Prefetto.

TITOLO V

MODALITA' ORGANIZZATIVE INTERNE

Art.32

Adempimenti del funzionario responsabile

1. Il rilascio della concessione ed il controllo dell'esatta e puntuale esazione del canone secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento sono affidati ad un Funzionario designato dal Comune al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della materia.
2. Il predetto Funzionario, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è comunque tenuto ad istituire, i seguenti registri:
 1. registro in cui annotare, in ordine cronologico, tutte le istanze presentate ai sensi dell'art. 8 ed il rilascio delle relative concessioni ovvero le note di rifiuto;
 2. registro in cui annotare giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per le occupazioni, sia permanenti che temporanee;
 3. registro in cui sono annotate le affrancazioni già in essere dall'obbligo del pagamento del tributo annuale previsto dall'abrogato art. 44 comma 11 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507.
 4. Tutti i registri, che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal Dirigente del Servizio Bilancio, prima di essere posti in uso.
 5. E' in facoltà dello stesso Funzionario istituire, in luogo dei predetti registri, un registro unico, con l'indicazione separata, in appositi spazi, di tutte le annotazioni richieste.

Art.33

Adempimenti del concessionario

Nel caso di gestione del servizio in concessione, le attribuzioni e gli obblighi di cui all'articolo precedente spettano al concessionario il quale è tenuto anche a custodire nel suo ufficio un elenco, redatto anche con procedure elettroniche, di tutti i versamenti effettuati al Comune in ordine progressivo o di data, con l'annotazione degli estremi e delle quietanze rilasciate dal tesoriere comunale o dei versamenti a favore del medesimo mediante il servizio dei conti correnti postali.

Art.34

Norme transitorie

Le concessioni di occupazione in essere alla data del *1° gennaio 2000* che non siano in contrasto con le norme di questo regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare o mediante pagamento del canone entro il 31 gennaio 1999 con invio della copia della quietanza al Servizio Tributi anche mediante fax.

Le concessioni in essere alla stessa data del *1° gennaio 1999* che siano in contrasto con le norme regolamentari sono revocate con determinazione motivata da notificare all'intestatario entro il 20 gennaio 1999.

Per l'anno 1999, il termine di pagamento del canone dovuto per le occupazioni permanenti dell'art. 29, è fissato al 30 marzo.

Art.35

Riscossione coattiva

Nel caso il contribuente non provveda spontaneamente al pagamento del canone dovuto, il Comune emette avviso di accertamento con contestuale irrogazione della sanzione secondo le procedure previste dai D.Lgss. 471/472/473 del 18/12/1997 e successive modificazioni.

In caso di mancato pagamento, provvede all'iscrizione a ruolo con le procedure di cui al D.P.R. 43/88.

Art.36

Norme finali

Il presente regolamento, approvato secondo le disposizioni dell'art.52 del D.Lgs.446/97, entra in vigore *1° gennaio 2000*.

Allegato A

Elenco strade in I categoria

Via
Adriatica
Agro Palmense
Alberti
Bellesi
Beni
Capranica
Cardarelli
Cattaneo
Conti
Corridoni (parte)
Corso Cavour
 Cefalonia
 Marconi
Crollalanza
D'Acquisto
Degli Appennini
Dei Mille
Dei Palmensi (parte)
Del Commercio
Del Crocefisso
Del Progresso

Della Libertà
Della Scienza
Delle Mura
Diaz
Doria
Duca Degli Abruzzi
Egidi
Ercoli
Ficcadenti
Firmiano
Forlanini
Fuori Porta
Giammarco
Giovanni XXIII
Graziani
La Malfa
Largo Calzecchi Onesti
 Delle Grazie
 Falconi
 Fogliani
 Manara
 Matteucci
 Mora
Largo San Giuliano
 XXI settembre
Legioni Romane
Leti
Lungomare Fermano
Mameli
Mannocchi Tornabuoni (parte)
Marche
Matteucci
Mazzini
Monadi
Montani
Moro (parte)
Murri
Nievo
Perpenti
Pescheria
Piave

Piazza
Dante
Del Popolo
Della Libertà
Della Resistenza
Della Rocca
Lattanzi
Ricci

Piazzale
Azzolino
Carducci
Kennedy
Michelangelo

Via
Pompeiana
Prosperi
Recanati
Respighi (parte)
Roma
Salvemini
Sant' Antonio
Speranza (parte)
SS. 16 Adriatica (parte)
SS. 16 Nazionale (parte)
SS. 210 Fermana (parte)
Prov.le Capodarchese (parte)
Prov.le Paludi (parte)
Prov.le Val D'Ete (parte)
Taccari
Tiro a Segno
Togliatti
Tomassini
Trevisani
Vecchi
Zeppilli

Viale
Ciccolungo (parte)
Del Lido
Di Casabianca
Macchiavelli
Medaglie D'Oro
Piccolomini
Trento
Trento Nunzi
Trieste
Vittorio Veneto
XX Settembre
XX Giugno
XXV Aprile

ALLEGATO B

COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

1) Categorie di importanza delle strade, aree e spazi (ved.allegato A)	
a- Capoluogo	1,00
b- Zona limitrofa al capoluogo	0,75
c- Sobborghi e zone periferiche	0,30
2) Valore economico della disponibilità dell'area	
a- Aree di parcheggio limitate ad ore	3,00
b- Aree destinate al commercio ambulante, fiere e mercanti	1,00
c- Residue zone del territorio comunale	1,00
d- aree di parcheggio affidate in concessione	1.30
3) Sacrificio imposto alla collettività e modalità di occupazione	
a- Occupazione di suolo pubblico	1.00
d- Occupazione per passi carrabili	0,50
e- Occupazione per passi carrabili di accesso a distributori di carburanti	0,30
f- Occupazioni sottostanti il suolo	0,10
4) Natura dell'attività	
a- Industriali, artigianali, professionali e di servizi	1,00
b- Commercio su aree pubbliche, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti (occupazioni temporanee)	0,50
c- Manifestazioni politiche, culturali, ricreative, sportive, festeggiamenti, circhi e spettacoli viaggianti in genere	0,20
d- Edilizia	0,50
e- Erogazione pubblici servizi a rete	0,50
f- Altri usi	1,00